



ALLEGATO A

Testo coordinato del bando approvato con decreto n. 10985 del 14 luglio 2020 (pubblicato sul Burt Parte terza n. 31 del 29 luglio 2020) a seguito delle modifiche introdotte con il Decreto Dirigenziale n. 12637 del 7 agosto 2020 (si ricorda che il seguente testo scaturisce da una operazione puramente compilativa effettuata solo al fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti amministrativi citati).

BANDO ATTUATIVO DELLA SOTTOMISURA 7.2

7.2 – “SOSTEGNO A INVESTIMENTI CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DI INFRASTRUTTURE SU PICCOLA SCALA, COMPRESI GLI INVESTIMENTI NELLE ENERGIE RINNOVABILI E IL RISPARMIO ENERGETICO”

ANNUALITA' 2020

INDICE

1. Finalità e Risorse	4
1.1 Finalità e obiettivi	4
1.2 Dotazione finanziaria	4
2. Requisiti di ammissibilità.....	4
2.1 Richiedenti/Beneficiari	4
2.2 Condizioni di accesso	4
2.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto	5
3. Interventi finanziabili e spese ammissibili.....	5
3.1 Interventi finanziabili	5
3.2 Condizioni di ammissibilità degli investimenti.....	6
3.2.1 Localizzazione degli investimenti.....	6
3.2.2 Cantierabilità degli investimenti	7
3.2.3 Norme di protezione ambientale	7
3.2.4 Limitazioni collegate agli investimenti.....	7
3.3 Massimali e minimali.....	9
3.4 Durata e termini di realizzazione del progetto.....	9
3.4.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese.....	9
3.4.2 Termine finale.....	10
3.5 Spese ammissibili/non ammissibili.....	10
3.5.1 Normativa di riferimento	10
3.5.2 Valutazione di congruità e ragionevolezza.....	11
3.5.3 Investimenti materiali e immateriali	11
3.5.4 Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro	11
3.5.5 Interventi/spese non ammissibili.....	11
3.6 Intensità del sostegno.....	13
3.7 Cumulabilità.....	13
4. Modalità e termini di presentazione della domanda	13
4.1 Modalità di presentazione della domanda di aiuto.....	13
4.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto.....	13
4.3 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto	14
5. Valutazione e istruttoria della domanda di aiuto.....	16
5.1 Criteri di selezione/valutazione.....	16
5.2 Formazione della graduatoria.....	18
5.3 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate.....	18
5.4 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento	19
5.5 Istruttoria di ammissibilità	19

5.6	Correzione degli errori palesi	19
6.	Realizzazione e modifica dei progetti	19
6.1	Contratto per l'assegnazione dei contributi.....	19
6.2	Impegni del beneficiario.....	20
6.3	Modifiche dei progetti	22
6.4	Modifica del richiedente/beneficiario	22
7.	Erogazione e rendicontazione.....	22
7.1	Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili	22
7.2	Modalità di erogazione dell'aiuto	22
7.3	Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria	22
8.	Verifiche, controlli e revoche.....	23
8.1	Verifica finale dei progetti	23
8.2	Rinuncia	23
8.3	Controlli e ispezioni.....	23
8.4	Sanzioni.....	23
9.	Disposizioni finali	23
9.1	Trattamento dati personali.....	23
9.2	Responsabile del procedimento.....	24
9.3	Disposizioni finali.....	24
ALLEGATO A	26
Specifiche tecniche	26

Appendice – Riferimenti documentali sottomisura 7.2

(consultabili e scaricabili in all'indirizzo: <http://www.regione.toscana.it/-/tipologie-di-territori-a-cui-sono-soggetti-alcuni-interventi-del-programma-di-sviluppo-rurale-2014-20>):

- Aree rurali eligibili al PSR 2014-20
- Elenco Comuni con indice di boscosità

1. Finalità e Risorse

1.1 Finalità e obiettivi

Il presente bando è finalizzato all'attivazione della Sottomisura 7.2 "Sostegno a investimenti creazione, miglioramento o ampliamento di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e il risparmio energetico", di cui alla lettera b, comma 1 articolo 20 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Con la presente sottomisura si intende finanziare e promuovere l'utilizzo di fonti di energia alternativa e rinnovabile con conseguente valorizzazione delle risorse delle aree rurali.

Il presente bando è stato elaborato in coerenza con le norme unionali e in particolare ai sensi:

- del Programma di Sviluppo Rurale della Toscana, versione 8.1, approvato a norma del Regolamento (UE) n. 1305/2013 dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione del 27 luglio 2020 C(2020) 5278 final e con D.G.R. n. 1139 del 03/08/2020 (di seguito "PSR");¹
- le "Disposizioni Comuni per l'Attuazione delle misure ad investimento" approvate con Decreto del Direttore ARTEA n. n. 155 del 6 dicembre 2019 (di seguito "Disposizioni Comuni");
- della con DGR n. 842 del 6/07/2020 "Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana. 7.2 - Sostegno a investimenti creazione, miglioramento o ampliamento di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e il risparmio energetico: approvazione delle disposizioni specifiche per l'attivazione bando condizionato per l'annualità 2020", (di seguito "Disposizioni specifiche di sottomisura").²

1.2 Dotazione finanziaria

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente bando per l'annualità 2020 è pari a **700.000,00 euro**³.

2. Requisiti di ammissibilità

2.1 Richiedenti/Beneficiari

Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno eventualmente concesso esclusivamente i seguenti soggetti:

- a) Province, Unioni di Comuni, Comuni, anche in forma associata.

2.2 Condizioni di accesso

I soggetti di cui al precedente paragrafo "Richiedenti/Beneficiari" devono dichiarare in domanda di aiuto di essere consapevoli che, per poter essere ammessi al sostegno e poter, poi, ricevere il pagamento dell'aiuto, devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. non aver ottenuto altri finanziamenti unionali (anche se solo in concessione e non ancora erogati), per ciascuna voce oggetto della domanda. I finanziamenti nazionali o regionali sono cumulabili entro e non oltre il 100% delle spese;
2. che sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su o per la gestione di beni immobili (terreni e fabbricati) in possesso del richiedente in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni di cui al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" delle Disposizioni Comuni, compresa la gestione consorziata o il conferimento dei beni (così come previsto dall'articolo 2254 del codice civile);
3. nel caso di richiesta di contributi concessi in "de minimis", ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE)

¹ Capoverso modificato con decreto dirigenziale n. 12637/2020

² Con decreto dirigenziale n. 12637/2020 è stato modificato il paragrafo eliminando l'ultimo capoverso

³ Capoverso modificato con decreto dirigenziale n. 12637/2020

n. 1407/2013, non essere beneficiario di altri aiuti concessi in forza di detto regime di importo, tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso (200.000 euro, espresso in termini di sovvenzione diretta di denaro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Se l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta di denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo).

Ai fini del rispetto delle norme sugli aiuti di stato, si fa presente che gli interventi sono soggetti alle regole del "de minimis" ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 se:

- l'energia prodotta è destinata alla vendita e/o cessione gratuita (anche in parte) ad altri soggetti di diritto pubblico per l'utilizzo in utenze pubbliche;
- la piattaforma di stoccaggio è destinata alla vendita e/o a servizio di centrali finanziate o finanziabili solo in "de minimis".

In tali casi il richiedente deve soddisfare quanto previsto dalle Disposizioni comuni al paragrafo "Condizioni di accesso general" in merito ai contributi richiesti in regime di "de minimis" ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013.

Negli altri casi previsti dal presente atto, il sostegno è considerato come non aiuto, in base alla "Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE" (2016/C 262/01).

Il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento e fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 3.7 "Cumulabilità", prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione di contributi a valere sul PSR, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

I requisiti di cui ai punti 1) e 3) devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione del Contratto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti.

Con riferimento al requisito di cui al precedente punto 2) si rimanda al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" delle Disposizioni Comuni per quanto attiene i termini, le modalità inerenti il possesso, il momento della verifica e le conseguenze inerenti il suo mancato soddisfacimento.

Il soggetto alla presentazione della domanda deve dichiarare di essere consapevole che il mancato soddisfacimento, nei tempi sopra indicati, delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti punti 1) e 3) porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

2.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto

I beneficiari per poter ricevere il pagamento dell'aiuto devono soddisfare quanto di pertinente in merito previsto nel precedente paragrafo "Condizioni di accesso".

3. Interventi finanziabili e spese ammissibili

3.1 Interventi finanziabili

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni general" del PSR e le altre limitazioni di cui al presente bando, gli investimenti ammissibili (di seguito dettagliati) sono conformi con quanto indicato nel paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" e "Costi ammissibili" della scheda della sottomisura 7.2 del PSR approvato.

In generale sono ammissibili a finanziamento i seguenti interventi:

- A) investimenti finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia termica con generatori di potenza nominale complessiva installata compresa tra 100 kWt e 1 MWt;
- B) spese relative a ampliamenti, implementazione e/o integrazioni, di impianti già realizzati e funzionanti al fine di massimizzare gli effetti ambientali. L'ampliamento/implementazione/integrazione deve avere carattere innovativo;

C) realizzazione di piattaforme di stoccaggio funzionali ad impianti esistenti.

In particolare, sono ammissibili esclusivamente i seguenti interventi:

1. realizzazione di nuove strutture necessarie per l'allocazione dell'impianto e per lo stoccaggio del combustibile, anche coperte, e le spese per le opere accessorie;
2. acquisto messa in opera e corretto funzionamento di generatori di calore. Gli impianti devono rispondere alle norme vigenti in termini di rendimenti, di efficienza energetica (art. 13, lettera c) del Reg. UE 807/2014), di livelli di sicurezza, di emissioni ;
3. realizzazione di nuove reti di distribuzione dell'energia termica prodotta con l'impianto a biomassa o ampliamento di reti esistenti. In entrambi i casi la rete finanziata deve essere a servizio esclusivamente di impianti per la produzione di calore destinato a utenze pubbliche;
4. realizzazione di piattaforme di stoccaggio funzionali a impianti pubblici esistenti;
5. acquisto di macchine e attrezzature necessarie al funzionamento della centrale e/o della piattaforma di stoccaggio; acquisto di macchine ed attrezzature necessarie alla realizzazione di piattaforme produttive di combustibili legnosi funzionali all'impianto termico realizzato, strutture di stoccaggio coperte, macchine cippatrici fisse;
6. acquisto di terreni o fabbricati, solo se strettamente funzionale al completamento degli altri interventi, nei limiti indicati nel presente paragrafo e in deroga a quanto previsto dalle Disposizioni comuni;
7. spese generali, di cui al paragrafo 8.1 "*Descrizione delle condizioni generali*" del PSR e al paragrafo "*Spese generali*" delle Disposizioni comuni, sono ammissibili nel limite massimo del 10%, calcolato sull'importo complessivo degli investimenti materiali di cui ai precedenti punti da 1 a 5. Nella suddetta percentuale sono compresi i costi per gli studi di fattibilità (solo se collegati all'investimento) che rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese ai sensi dei precedenti punti da 1 a 5. Fra gli studi di fattibilità sono incluse le tipologie di spesa riconducibili a:
 - valutazione costi/benefici degli interventi;
 - studio delle disponibilità di biomasse nell'area in prossimità dell'intervento;
 - ricerche e analisi di mercato;
8. investimenti immateriali, quali acquisizione di brevetti, licenze, diritti di autore, marchi commerciali, acquisizione o sviluppo di programmi informatici.

ANNOTAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Essendo i beneficiari Enti pubblici e così come indicato al paragrafo 8.1 "*Descrizione delle condizioni generali*" del PSR, l'ammontare massimo delle spese generali è calcolato in riferimento all'importo ammesso a contributo nella fase di assegnazione e che costituisce base d'asta, considerato quindi al lordo dell'eventuale ribasso d'asta.

Nel caso di acquisto di fabbricati, il costo ammissibile non può essere superiore al 30% del totale delle spese ammesse a contributo con esclusione del costo di acquisto di fabbricati e/o terreni e delle spese generali.

Nel caso di acquisto di terreni, come previsto dal Reg. (UE) 1303/2013, art. 69, il costo ammissibile è fissato nel limite massimo del 10% del totale delle spese ammesse a contributo con esclusione del costo di acquisto del terreno e delle spese generali.

Nel caso di acquisto macchine sono esclusi dal finanziamento i trattori agricoli e forestali ed ogni altra attrezzatura non funzionale alla piattaforma.

3.2 Condizioni di ammissibilità degli investimenti

3.2.1 Localizzazione degli investimenti

Gli investimenti, pena la non ammissibilità, per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento degli aiuti, devono ricadere all'interno del territorio regionale e rispondere a quanto previsto nel

paragrafo "*Localizzazione degli investimenti materiali*" e "*Localizzazione degli investimenti immateriali*" delle Disposizioni Comuni.

Inoltre, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sono finanziabili solo gli impianti realizzati nelle aree classificate dal PSR come B "Aree rurali ad agricoltura intensiva", C1 "Aree rurali intermedie in transizione", C2 "Aree rurali intermedie in declino", D "Aree rurali con problemi di sviluppo" e quando gli interventi "...vengono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, ove tali piani esistano, e sono conformi alle pertinenti strategie di sviluppo locale";

3.2.2 Cantierabilità degli investimenti

Al momento della ricezione della domanda di aiuto è richiesta la cantierabilità solo per le opere e gli interventi che sono soggetti a permesso di costruire ai sensi della L.R. n. 65/2014 e/o sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 10/2010 e del DM 30/3/2015 n. 52.

Pertanto, trattandosi di soggetti di diritto pubblico, il permesso di costruire (o titolo equivalente) e/o la VIA devono essere acquisiti entro il termine ultimo per l'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo relativo alla domanda di aiuto presentata.

La mancanza di tali requisiti, quando richiesto, porta all'esclusione dal contributo degli interventi soggetti a Permesso di Costruire e/o VIA.

Per le altre tipologie di interventi non è richiesto il requisito della cantierabilità e l'acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni necessari alla realizzazione degli interventi stessi, può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di aiuto, purché acquisiti precedentemente all'inizio dei lavori con indicazione degli estremi nella domanda di pagamento.

3.2.3 Norme di protezione ambientale

Tutti gli interventi, qualora siano effettuati all'interno di siti Natura 2000 (SIC, ZPS) e SIR, devono:

a) essere compatibili con le '*Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale*' di cui alla DGR n.644 del 5 Luglio 2004 e alla DGR n. 454 del 16 giugno 2008;

b) essere corredati da studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Direttiva 92/43 CEE, DPR 357/97 e smi, D.Lgs 152/06 e smi, LR 30/15).

Qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e LR 30/15 e smi, devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.

Nella relazione allegata alla domanda devono essere descritti gli elementi utili a giustificare la compatibilità con le "*Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale*" di cui alla suddetta lettera a), nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, o la conformità ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori delle Aree protette, nel caso di interventi effettuati all'interno di dette Aree.

Per gli interventi soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi della L.R. 10/2010 e DM del 30/3/2015, n. 52, la VIA deve essere acquisita nei modi e nei termini indicati nel precedente paragrafo "*Cantierabilità degli investimenti*" e gli estremi della stessa devono essere comunicati come previsto nel successivo paragrafo "*Documentazione da allegare alla domanda di aiuto*".

3.2.4 Limitazioni collegate agli investimenti

Oltre a quanto previsto dalle Disposizioni comuni al paragrafo "*Condizioni di accesso generali*" e nel PSR, per poter essere ammessi al sostegno e/o al pagamento dell'aiuto i richiedenti o gli interventi finanziati devono soddisfare le seguenti condizioni, pena la non ammissibilità o le riduzioni o la revoca dell'aiuto previste dalle Disposizioni comuni, dalla DGR n.1502 del 27/12/2017 e ss.mm.ii. e dal Decreto del Direttore n. 134 del 28 novembre 2018:

- 1) gli impianti devono rispettare le prescrizioni tecniche definite nel bando e in particolare quelle previste all'Allegato A parte integrante e sostanziale al presente bando. Non sono ammissibili impianti diversi;
- 2) sono finanziabili anche le macchine per la produzione di energia frigorifera (ad es.: assorbitori) abbinati agli impianti di produzione di energia termica;
- 3) l'energia prodotta può essere destinata sia al consumo diretto in strutture gestite dal richiedente/beneficiario sia alla vendita e/o cessione gratuita (anche in parte) ad altri soggetti di diritto pubblico per l'utilizzo di utenze pubbliche da loro gestite. L'energia prodotta o il materiale stoccato nelle piattaforme finanziate non possono essere in nessun caso ceduti a privati (nemmeno a titolo gratuito);
- 4) gli impianti utilizzano biomasse legnose di origine forestale provenienti dall'attività selvicolturale, ad esclusione del pellet, così come definite alle lettere c) e d) dell'allegato X alla Parte V, Parte II sez. 4: "*Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo*" - D.LGS 152 del 03/04/2006 e s.m.i.: "*Norme in materia ambientale*", di seguito meglio specificate:
 - 4.1 materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura (lettera c, sopra citata);
 - 4.2 materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti. (lettera d, sopra citata).
Non sono ammessi combustibili diversi da quelli sopra elencati anche se utilizzati in quota parte;
- 5) i generatori di calore devono avere valore minimo di rendimento di combustione espresso in percentuale pari a $87 + 2 \log P_n$ (dove $\log P_n$ = logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW) così come previsto al paragrafo 8.1 "*Descrizione delle condizioni generali*" del PSR, nel rispetto dell'art. 13, lettera c) del Reg. UE 807/2014. Il rendimento minimo deve essere dimostrato come indicato nell'Allegato A) "*Specifiche tecniche*" al presente bando;
- 6) l'ammissibilità delle spese relative all'acquisto di macchine ed attrezzature, alla realizzazione di strutture edili e alla realizzazione o ampliamento della rete di distribuzione, è vincolata alla realizzazione, messa in opera e corretto funzionamento di generatori di calore. Nel caso di interventi di cui alla lettera B) del precedente paragrafo "*Interventi finanziabili*" tale vincolo deve riferirsi al solo corretto funzionamento dell'opera finale;
- 7) le piattaforme finanziate devono essere dimensionate sul fabbisogno di centrali termiche pubbliche localizzate al massimo entro i 15 km (misurati in linea d'aria);
- 8) il sostegno è subordinato alla presentazione di:
 - un piano di approvvigionamento del biocombustibile;
 - un piano di distribuzione dell'energia primaria;
 - individuazione del modello di gestione;
- 9) gli investimenti sono finalizzati alla realizzazione di impianti a servizio esclusivo di utenze pubbliche.
- 10) gli investimenti presentati devono rispondere a esigenze di proporzionalità rispetto all'attività svolta. Devono altresì risultare non frazionati in parti disomogenee, ma raggruppati tra loro in autonomi lotti funzionali al fine di assicurare all'intero progetto efficienza e funzionalità sotto l'aspetto tecnico-operativo;
- 11) le operazioni sostenute devono essere conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale. Nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature la presenza della marcatura "*CE*" ai sensi della normativa unionale vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti unionali;
- 12) rispettano le disposizioni contenute al successivo paragrafo "*Spese ammissibili/non ammissibili*";
- 13) sono inclusi nel precedente paragrafo "*Interventi finanziabili*";
- 14) sono congrui rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali dell'UTE/UPS indicata in domanda di aiuto. Devono altresì risultare non frazionati in parti disomogenee, ma raggruppati tra loro in autonomi lotti funzionali al fine di assicurare all'intero progetto efficienza e funzionalità sotto l'aspetto tecnico-operativo;

15) le operazioni sostenute devono essere conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale;

16) sono limitati alle strutture aziendali;

17) gli investimenti sono ammessi al sostegno se sono rispettate le pertinenti condizioni di complementarità descritte nel paragrafo 14 "Informazione di complementarità" del PSR.

3.3 Massimali e minimali

L'importo massimo del contributo concedibile per bando (indipendentemente dal numero di interventi) è pari a € 350.000.

Quando il sostegno è concesso secondo la regola "de minimis" ai sensi del reg (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 (cioè nei casi previsti dal precedente paragrafo 2.2 "Condizioni di accesso") l'importo massimo del contributo concedibile per beneficiario è pari a 200.000 euro nel rispetto dei massimali ammessi per tale regime (vedi paragrafo "Condizioni di accesso general" delle Disposizioni comuni).

Nel caso in cui un beneficiario dovesse presentare più progetti per un importo complessivo maggiore del contributo concedibile, per selezionare quelli potenzialmente finanziabili si utilizzano gli stessi criteri con cui si definisce la graduatoria (punteggio e importo): l'eventuale riduzione di contributo ammissibile al fine del rispetto del massimale si opererà sul progetto finanziabile che, in base al punteggio, si è collocato in graduatoria subito dopo l'ultimo interamente finanziabile o, a parità di punteggio, su quello che ha l'importo maggiore rispetto all'ultimo interamente finanziabile. Tale progetto risulta ammissibile per l'intera somma richiesta ma finanziabile solo per la parte non eccedente il massimale. In tale caso è data facoltà al richiedente di chiedere nel corso dell'istruttoria di ammissibilità una riduzione dell'importo dell'investimento per adeguarlo al contributo ammissibile, se restano validi tutti gli elementi che hanno reso finanziabile il progetto stesso.

Non sono ammesse le domande con un contributo minimo richiesto/concesso inferiore (al netto delle entrate nette) a 10.000 €, indipendentemente dalla natura del beneficiario.

La domanda di aiuto è esclusa dal finanziamento qualora il contributo minimo richiesto, o determinato in istruttoria di ammissibilità, scende al di sotto del suddetto limite minimo.

Viene invece ammessa a pagamento la domanda il cui contributo, determinato o richiesto in sede di istruttoria di saldo, scende al di sotto di tale importo minimo purché gli obiettivi previsti dal progetto iniziale siano comunque raggiunti.

3.4 Durata e termini di realizzazione del progetto

3.4.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese

Per gli investimenti sono ammissibili unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.

Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato.

Pertanto, un progetto o una attività è ammissibile a finanziamento a condizione che "l'avvio dei lavori del progetto o dell'attività" e le relative spese decorrano a partire dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto, indipendentemente dalla tipologia di beneficiario, eccezione fatta per le spese generali di cui all'art. 45.2 lettera c) del Reg. (UE) n. 1305/2013, effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità.

Si intende per "avvio dei lavori del progetto o dell'attività" la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

L'inizio/avvio delle attività deve essere così dimostrato:

- a) nel caso di interventi soggetti a Permesso di Costruire, l'impresa richiedente deve indicare la data di presentazione al Comune competente della "*Comunicazione di inizio lavori*", così come disposto dalla L.R. n. 65/2014. Ai fini della dimostrazione del rispetto di quanto sopra si fa riferimento:
- alla data in cui il gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario (nel caso di invio tramite PEC);
 - alla data del timbro postale di invio della comunicazione (nel caso di spedizione tramite raccomandata A/R);
 - alla data del protocollo di arrivo al Comune (nel caso di consegna a mano);
- b) nel caso di investimenti soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA di cui alla L.R. n. 65/2014) l'inizio dei lavori è attestato dalla data della presentazione della SCIA se successiva a quella della ricezione della domanda di aiuto. Nel caso in cui la data di presentazione della SCIA sia antecedente alla presentazione della domanda di aiuto, il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;
- c) nel caso di investimenti eseguibili come attività di edilizia libera (di cui alla L.R. n. 65/2014), il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori o deve indicare la data di presentazione al Comune competente della Comunicazione di Attività di Edilizia Libera;
- d) nel caso di acquisto di macchinari e attrezzature il richiedente deve produrre documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto o, in mancanza di questi ultimi, fatture dei beni acquistati o altri giustificativi di spesa) nei quali sia indicata la data effettiva di acquisto;
- e) nel caso di investimenti collegati all'esecuzione di interventi selvicolturali previsti dalla L.R. 39/00 e s.m.i. o ai fini del vincolo idrogeologico il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;
- f) nel caso di acquisto di terreni, l'impresa richiedente deve dimostrare che i contratti di acquisto siano stati sottoscritti in data successiva alla ricezione della domanda di aiuto;
- g) nel caso di investimenti immateriali necessari alla realizzazione del progetto, il richiedente deve produrre documenti amministrativi (contratti per l'acquisizione dei servizi o, in mancanza di questi ultimi, fatture o altri giustificativi di spesa) nei quali risulti la data di stipula o la data di acquisto.

3.4.2 Termine finale

I progetti dovranno concludersi entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo indicato nel Contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo modifica del suddetto termine per effetto di proroghe richieste e concesse nel rispetto delle disposizioni contenute nel paragrafo "*Proroga dei termini*" delle Disposizioni Comuni.

3.5 Spese ammissibili/non ammissibili

In generale, l'ammissibilità della spesa relativa a ciascun bene o servizio acquistati deve essere valutata in ragione del raggiungimento degli obiettivi fissati dal PSR e dall'operazione da intraprendere. Solo nel caso in cui tale bene o servizio risulti funzionale al raggiungimento di tali obiettivi, la relativa spesa potrà essere giudicata ammissibile.

3.5.1 Normativa di riferimento

Le norme sull'ammissibilità delle spese, incluse quelle collegate alle modalità di pagamento e alla gestione dei flussi finanziari, sono definite al paragrafo "*Spese ammissibili/non ammissibili*" delle Disposizioni comuni.

Nei paragrafi che seguono sono riportati ulteriori dettagli di natura tecnico/operativa, collegati a specifiche tipologie di spesa.

3.5.2 Valutazione di congruità e ragionevolezza

La valutazione della congruità e della ragionevolezza dei costi, ai fini dell'ammissibilità di una spesa, deve avvenire nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "*Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza*" delle Disposizioni Comuni a cui si rinvia.

Il "*Prezzario dei lavori pubblici della Toscana - anno 2020*" approvato con DGR n. 1424 del 25/11/2019 e consultabile al seguente indirizzo: <http://prezzariollpp.regione.toscana.it/> (di seguito "*Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana*"), deve essere preso come riferimento ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa in abbinamento al metodo dei tre preventivi con riferimento alla fornitura di materiali non compresi nelle sezioni "*attrezzature*" o "*prodotti*" del prezzario.

3.5.3 Investimenti materiali e immateriali

L'ammissibilità degli investimenti materiali e immateriali è valutata nei modi e nei termini previsti nel paragrafo "*Costi d'investimento materiali e immateriali*" delle Disposizioni comuni a cui si rinvia.

Il prezzario di riferimento per l'elaborazione dei computi metrici analitici previsti nel paragrafo "*Costi d'investimenti materiali e immateriali*" delle Disposizioni comuni è il "*Prezzario dei lavori pubblici della Toscana - anno 2020*" approvato con DGR n. 1424 del 25/11/2019.

Nel caso di lavori o interventi particolari, non previsti nelle voci del suddetto prezzario, deve essere presentata apposita analisi dei prezzi debitamente documentata.

Tale analisi sarà comunque soggetta a verifica di congruità da parte del soggetto competente dell'istruttoria.

3.5.4 Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro

In nessun caso, ai fini del presente bando, sono ammesse a finanziamento le operazioni eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali e dai loro familiari.

3.5.5 Interventi/spese non ammissibili

Come previsto nel paragrafo "*Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni*" delle Disposizioni comuni e nel PSR (al paragrafo 8.1 e al paragrafo "*Costi ammissibili*" della scheda della sottomisura 7.2), non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

1. la spesa per interessi passivi;
2. l'acquisto di materiale usato;
3. l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti;
4. gli investimenti su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi e abitazioni anche se destinati al personale dipendente;
5. le tipologie di investimento non espressamente contemplate nelle Disposizioni specifiche di sottomisura e contenute nella scheda del PSR o nel presente bando;
6. l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve, salvo quanto specificatamente previsto nel presente bando, nelle direttive regionali e quanto previsto nel paragrafo "*Spese di gestione, studi e beni di consumo*" delle Disposizioni comuni;
7. l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo;
8. lavori, opere od acquisti non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
9. l'acquisto di mobili, attrezzature, arredamenti degli uffici e oggettistica di arredamento;
10. spese e oneri amministrativi per canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
11. le spese generali relative agli investimenti immateriali;

12. gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
13. i lavori, le opere ed i materiali aventi carattere di particolare prestigio e alta decorazione, anche se prescritte in sede di autorizzazione edilizia e/o paesaggistica; in tal caso sono ammissibili solo materiali per un valore massimo riferito a voci equivalenti contenute nel prezzario di riferimento;
14. opere, investimenti in attrezzature, impianti, ecc. riferiti ad UTE/UPS diversa da quella indicata in domanda di aiuto, ancorché relativa alla stessa impresa;
15. costi del personale dipendente, salvo le eccezioni previste nei paragrafi "*Operazioni realizzate da Enti Pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici*" e "*Spese di gestione, studi e materiali di consumo*" delle Disposizioni comuni;
16. noleggi, salvo le eccezioni previste nel paragrafo "*Spese per noleggi*" delle Disposizioni comuni;
17. l'IRAP;
18. nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto di leasing (garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi);
19. in base a quanto previsto dall' art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013 l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a contributo, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA;

Inoltre, ai fini del presente bando non sono ammissibili anche le seguenti specifiche tipologie di interventi/spesa:

20. gli investimenti per la realizzazione di strutture/impianti che prevedono la cessione a privati (in toto o in parte, anche se a titolo gratuito);
21. i contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, servizi, di cui all'art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
22. il capitale circolante (scorte vive e scorte morte);
23. l'acquisto di terreni e fabbricati che non rispettano quanto previsto all'articolo 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
24. acquisto della caldaia di soccorso;
25. acquisto di trattori e ogni altra macchina o attrezzatura non funzionale alla piattaforma e all'impianto di produzione di energia;
26. gli impianti e le piattaforme destinati alla fornitura, anche gratuita, di energia e/o di biomassa a soggetti privati;
27. gli impianti che non rispettano quanto previsto al paragrafo "*Condizioni di ammissibilità*" della scheda della sottomisura 7.2 del PSR e nel presente atto;
28. gli impianti diversi da quelli su piccola scala. Si definisce infrastruttura su piccola scala qualsiasi investimento materiale previsto dagli interventi attivati la cui dimensione in termini di valore di potenza installata non sia superiore a 1 MW termico. Nel caso di ampliamenti di impianti esistenti, fermo restando il rispetto di tutti gli altri elementi previsti dal bando, la valutazione della potenza è da riferirsi all'impianto oggetto di finanziamento e non alla struttura nella sua completezza;
29. gli impianti realizzati nelle aree classificate A) "Aree urbane e periurbane" dal PSR;
30. gli impianti realizzati nelle aree che non rispettano quanto previsto al punto 1) del precedente paragrafo 1.4 "Condizioni di accesso".
31. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
32. le spese sostenute prima della presentazione della domanda di aiuto, fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo "*Termine iniziale: decorrenza, inizio delle attività e ammissibilità delle spese*" in merito alle spese generali;

33. in base a quanto previsto dall' art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, e dal comma 2 dell'articolo 7 del Reg. (UE) 702/2014 l'imposta sul valore aggiunto, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA;
34. i costi di ammortamento.

3.6 Intensità del sostegno

Secondo quanto stabilito nel PSR nella scheda della sottomisura 7.2, il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale.

Il tasso di contribuzione previsto per tutti gli investimenti, comprese le spese generali, è pari al 65% dei costi ammissibili.

Nei casi e con le modalità previste dagli articoli 61 e 65 del Reg. (UE) 1303/2013, se durante l'esecuzione dei lavori o dopo il loro completamento, limitatamente al periodo di impegno, l'operazione oggetto di finanziamento dovesse generare entrate nette (compreso l'autoconsumo), tali entrate nette devono essere sottratte dall'importo delle spese ammissibili per l'esecuzione dell'operazione finanziata. A tal fine sono applicate le esclusioni previste dal comma 7 dell'articolo 61 (operazioni il cui costo ammissibile totale prima dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 6 dello stesso articolo 61 non supera 1.000.000 €) e del comma 8 dell'articolo 65 del Reg. (UE) 1303/2013 (operazioni per le quali i costi totali ammissibili non superino i 50.000 €).

È possibile erogare un anticipo fino ad un massimo del 50% del contributo ammissibile a finanziamento (vedi successivo paragrafo "*Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria*").

3.7 Cumulabilità

Ai sensi dell'art. 65.11 del Reg. (UE) 1303/2013, un'operazione può ricevere il sostegno da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purché le voci di spesa indicate in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma.

Pertanto il sostegno può essere cumulato con gli incentivi previsti dal Decreto 16 febbraio 2016 del Ministero dello sviluppo economico nei limiti di un finanziamento complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili (Conto Termico 2.0) in merito agli interventi realizzati su edifici pubblici ad uso pubblico dalla PA in qualità di Soggetto Responsabile.

Il mancato rispetto di tale condizione porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

4. Modalità e termini di presentazione della domanda

4.1 Modalità di presentazione della domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it.

Costituisce motivo di esclusione la presentazione delle domande con modalità diverse da quella sopra prevista.

4.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto

Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il richiedente può presentare la domanda di aiuto a partire dal giorno 20/07/2020 ed **entro le ore 13.00 del 10/09/2020**.

Costituisce motivo di esclusione la presentazione delle domande oltre il suddetto termine di scadenza.

Qualora il termine di presentazione di un'istanza scada di sabato o in altro giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo qualunque sia la forma di sottoscrizione della domanda di aiuto.

Le domande di aiuto ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ammissibili a finanziamento.

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007 nei modi e nei termini indicati al paragrafo "*Modalità di sottoscrizione e presentazione delle domande*" delle Disposizioni Comuni.

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto, comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

Il richiedente può presentare anche più domande di aiuto per ogni UTE/UPS posseduta, purché riferite a progetti che per localizzazione o tipologia di investimento sono collegati a criteri di selezione differenti. Un intervento inserito in un progetto oggetto di una specifica domanda di aiuto non può far parte (anche parzialmente) di un altro progetto oggetto di un'altra domanda di aiuto; in tale caso decadono tutte le domande presentate tranne l'ultima. Sono invece valide tutte le domande riferite a progetti che per localizzazione o tipologia di investimento sono collegati a criteri di selezione differenti.

Le domande devono essere riferite ad una UTE/UPS, così come classificate nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA e di seguito elencate:

- unità tecnico-economiche (UTE), dotate di superfici agroforestali su cui si esercitano le attività di coltivazione e di conduzione dei cicli produttivi vegetali ed i principali servizi organizzativi delle restanti strutture di servizio aziendali;
- unità produttive specifiche quali: le unità produttive zootecniche (UPZ), le unità produttive integratrici di reddito, (UPI) (es. fabbricati adibiti ad agriturismo), le unità di trasformazione dei prodotti (UTP), le unità di erogazione servizi connessi alle produzioni agroalimentari (UTS), le unità tecniche forestali (UTF).

Nella domanda di aiuto deve essere indicata l'UTE/UPS in cui ricadono gli investimenti programmati dalla azienda.

Costituisce motivo di esclusione la presentazione delle domande sottoscritte con modalità diverse rispetto a quanto indicato nel decreto ARTEA n. 70 del 30/06/2016 e s.m.i.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

Le domande di aiuto devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n. 140 del 31/12/20015 e smi.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande fa fede la data di ricezione.

La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

Si invita ad inviare la domanda di aiuto con congruo anticipo rispetto alla scadenza, al fine di evitare di incorrere in un eventuale sovraccarico dei canali di trasmissione che possa ritardare o impedire la ricezione telematica nei termini di cui sopra, in particolare tenendo conto del formato e della dimensione dei documenti a corredo della domanda di aiuto.

4.3 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

La domanda di aiuto contiene gli elementi necessari a predisporre la graduatoria e per determinare il contributo a fronte degli investimenti richiesti. Inoltre contiene elementi relativi all'ammissibilità della domanda.

Le domande di aiuto devono essere presentate in forma completa cioè deve contenere, al suo interno e/o nei documenti ad essa allegati, tutti gli elementi che consentano la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarati, ove non già posseduti dalla Pubblica Amministrazione, nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di merito del progetto (dettagli tecnici ed economici del progetto e/o degli acquisti in correlazione alle caratteristiche gestionali e capacità produttiva dell'azienda, autorizzazioni ove richieste, ecc.).

Pertanto, alla domanda di aiuto dovrà essere allegata la seguente documentazione, in un formato accettato dal sistema informativo di ARTEA,:

A. **Relazione firmata dal richiedente** comprensiva di:

- 1) descrizione della situazione aziendale, in aggiunta a quanto disponibile nel fascicolo aziendale, al momento della presentazione della domanda e di quella prevista al termine degli interventi programmati, con indicati i riferimenti catastali delle particelle oggetto dall'investimento e, ove opportuno, di documentazione fotografica relativa all'intervento;
- 2) descrizione e localizzazione degli investimenti che si intendono realizzare e degli obiettivi che si intende di raggiungere;
- 3) la stima delle entrate nette ricavabili durante l'esecuzione dell'intervento o dopo il loro completamento limitatamente al periodo di impegno di cui al paragrafo "*Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione*" delle Disposizioni Comuni;
- 4) stima dei tempi di attuazione degli investimenti (compreso le date presunte di inizio e di fine lavori);
- 5) nel caso di acquisiti, motivazione della scelta dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici e costi/benefici; in alternativa e fatto salvo quanto disposto in materia per gli enti pubblici, giustificazione della mancata acquisizione di almeno tre preventivi e, nel caso di impianti/processi innovativi o progetti complessi, dettagliata analisi tecnico/economica che consenta la disaggregazione del prodotto da acquistare nelle sue componenti di costo;
- 6) descrizione della congruità degli investimenti rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali della UTE/UPS indicata in domanda di aiuto;
- 7) quando pertinente, dimostrazione della pronta cantierabilità indicando gli estremi del permesso a costruire e/o della VIA rilasciata quest'ultima ai sensi della L.R. n. 10/2010 e del DM 30/3/2015 n. 52;
- 8) nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, descrizione degli elementi utili a giustificare la compatibilità con le "Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale" di cui alla DGR n. 644/2004 e alla DGR n. 454/2008;
- 9) in caso di investimenti effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e L.R. 49/95 e s.m.i., descrizione degli elementi utili a giustificare che gli interventi sono conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di dette aree protette;
- 10) giustificazione del dimensionamento degli impianti in cui siano dimostrate le necessità energetiche relative alle attività aziendali, con l'indicazione della biomassa con cui sono alimentati gli impianti e dimostrazione della coerenza con quanto riportato nell'allegato X, parte V, parte II sez. 4 del D.Lgs 152/2006;
- 11) indicazione del valore minimo di rendimento di combustione corredato da documentazione tecnica dell'impianto;

B. **Progetto tecnico dell'intervento** comprendente il computo metrico estimativo analitico delle opere da realizzare (firmato da un tecnico abilitato e competente in base al relativo ordinamento professionale, se previsto dalle norme vigenti per la realizzazione dell'opera) e gli elaborati grafici comprendenti, nel caso di investimenti su beni immobili, di relativa cartografia topografica (scala minima 1:10.000) e catastale. Il computo metrico deve essere redatto sulla base del prezzario indicato al precedente paragrafo "*Spese ammissibili/non ammissibili*";

C. ove pertinente, **copia dei preventivi di spesa** a giustificazione della valutazione di congruità e degli importi dichiarati nella domanda di aiuto. I preventivi devono riportare l'indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e eventuali sconti ed essere datati e firmati dal fornitore;

D. **piano di approvvigionamento del biocombustibile**. Il piano di approvvigionamento delle biomasse, ha carattere previsionale, e deve indicare i bacini di approvvigionamento e i soggetti fornitori. Il piano dovrà essere dimensionato in base alle esigenze termiche di funzionamento degli impianti finanziabili e dovrà indicare l'area di produzione e di approvvigionamento della biomassa, la modalità di trasformazione, le diverse fasi di condizionamento della stessa, le distanze e le modalità di trasporto.;

E. **piano di distribuzione dell'energia primaria**, con indicazione della/e utenza/e che si intende/ono servire (non pertinente nel caso di realizzazione di sola piattaforma di stoccaggio);

F. **modello di gestione.** Dovrà essere indicata la modalità di gestione per la fornitura del calore e dell'ACS (acqua calda sanitaria);

G. dichiarazione di impegno a eseguire la manutenzione dell'intervento/acquisto durante il periodo di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" delle Disposizioni comuni.

L'Ufficio competente per l'istruttoria dovrà verificare l'esistenza di tutte le informazioni pertinenti alla domanda, compresi gli elementi per la valutazione di congruità delle spese previste in domanda.

Quanto fornito con la domanda di aiuto può essere integrato da ulteriori elementi nei casi in cui l'Ufficio competente per l'istruttoria ne riscontri la necessità.

La eventuale richiesta di integrazione porrà un termine perentorio di giorni 30 per eseguire l'integrazione, decorso il quale la domanda viene valutata senza il concorso degli aspetti risultati carenti.

Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di aiuto inserita sul sistema informativo di ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese, vale quanto indicato nella sezione della domanda e non negli allegati.

5. Valutazione e istruttoria della domanda di aiuto

5.1 Criteri di selezione/valutazione

Le domande di aiuto sono inserite in una graduatoria in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità (Tabella I). Le domande di aiuto con un punteggio totale al **di sotto di 7 punti** saranno escluse dall'aiuto.

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con minore importo di investimento complessivo indicato in domanda di aiuto.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati e posseduti al momento della presentazione della domanda di aiuto e posseduti e verificati prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi e prima del saldo.

Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria di ammissibilità risulta una riduzione di punteggio richiesto, la domanda di aiuto viene ricollocata in graduatoria.

Se dalle verifiche fatte prima della liquidazione del saldo emerge che uno o più criteri di selezione non sono confermati si procederà a ridurre il punteggio iniziale per un valore pari a quello attribuito inizialmente a ciascuno di questi. La domanda di pagamento viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del nuovo punteggio si posiziona entro quelle finanziabili. Nei casi in cui ciò non avvenga, si avrà la decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

In tutti i casi se il punteggio determinato a seguito di istruttoria risulta essere al di sotto dei 7 punti si avrà l'esclusione della domanda o la decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

MACRO CRITERIO	SPECIFICHE	PUNTI
I. Aree territoriali	L'intervento ricade completamente in una o più delle seguenti aree:	
	a) zone con maggiore diffusione dei boschi (territorio di comuni con indice di boscosità superiore al 47% - vedi Appendice al presente bando: Elenco Comuni con indice di boscosità)	5
	b) aree non metanizzate alla data di presentazione della domanda (per metanizzazione si intende la possibilità di allacciarsi alla rete di distribuzione del metano attestata dall'Ufficio comunale competente)	10
I punteggi sono tra loro cumulabili		

II. Tipologia di investimento	Gli interventi previsti in domanda riguardano progetti che:	
	a) prevedono l'installazione di generatori aventi prestazioni emissive non inferiori alla classe "4 stelle" (allegato 1 al Decreto Ministeriale 7 novembre 2017 n. 186) dichiarata dal costruttore ai sensi del citato Decreto Ministeriale 186/2017	5
	b) prevedono l'installazione di un filtro elettrostatico/a maniche anche integrato nel generatore	10
	c) riducono le emissioni di CO2 e favoriscono il risparmio annuo in TEP:	
	c.1) sostituzione di caldaia alimentate a BTZ	10
	c.1) sostituzione di caldaia alimentate a Gasolio	5
	d) prevedono la realizzazione di piattaforme biomasse a servizio di impianti esistenti o di nuova realizzazione	5
	e) comportano una riduzione dei costi esterni ambientali collegati alla provenienza della biomassa forestale utilizzata nell'impianto di produzione di energia oggetto di finanziamento. A tal fine almeno il 51% della biomassa forestale deve pervenire da boschi localizzati entro i 70 Km di distanza (in linea d'aria) dall'impianto stesso, verificata in base a pre-contratti di fornitura vincolanti tra le parti o alla conduzione dei boschi stessi. In particolare sono previsti i seguenti punteggi al variare della distanza:	
	e.1) $\geq 51\%$ entro 70 km	2
	e.2) $\geq 51\%$ e $< 80\%$ entro 35 km	5
	e.3) $\geq 80\%$ entro 35 km	10
	f) riguardano l'ampliamento/estensione, tramite interventi tecnologicamente innovativi, di progetti già realizzati, al fine di incrementare l'efficienza energetica dell'impianto e la riduzione delle emissioni di polveri	2
	g) riguardano la realizzazione di nuovi impianti	10
	I punteggi di cui alle lettere: 1. a), b), d), sono cumulabili tra loro e con quelli delle altre lettere ; 2. c.1), c.2), non sono tra loro cumulabili ma lo sono quelli delle altre lettere; 3. e.1), e.2), e.3) non sono tra loro cumulabili ma lo sono quelli delle altre lettere; 4. f), g) non sono tra loro cumulabili ma lo sono con quelli delle altre lettere.	
Totale	65 punti	

Tabella I: Criteri di valutazione

Per la valutazione dei progetti ai fini dell'assegnazione del punteggio II.f) si applicano esclusivamente i seguenti parametri:

- si prevede la sostituzione di una caldaia esistente appartenente ad una classe di qualità inferiore a 3 stelle (allegato 1 al Decreto Ministeriale 7 novembre 2017 n. 186) con una nuova caldaia di classe 4 stelle;
- la densità termica di rete dopo l'intervento deve essere $> 900 \text{ kWh (ml x anno)}$
- il rapporto tra la lunghezza della rete (L, in metri) e la potenza nominale dell'impianto (Pn, in kW), deve essere inferiore a 2
- il salto termico tra mandata e ritorno deve essere maggiore di 30 K.

5.2 Formazione della graduatoria

ARTEA, nei tempi indicati nel paragrafo "*Tempistica e fasi del procedimento*" delle Disposizioni Comuni, procede all'approvazione della graduatoria in base a quanto dichiarato dal richiedente nella domanda di aiuto e in base ai dati contenuti sul sistema informativo di ARTEA e nel "Fascicolo Aziendale elettronico".

Le domande sono ordinate in un elenco in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione come dichiarati dai richiedenti.

L'atto che approva la graduatoria contiene l'elenco dei richiedenti ordinati in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione e indica le domande potenzialmente finanziabili, quelle non finanziabili per carenza di risorse e quelle non ricevibili.

Qualora le risorse disponibili non siano in grado di coprire per intero l'importo ammissibile per l'ultima domanda collocata utilmente in graduatoria, ma superino il minimale previsto, tale domanda può essere finanziata parzialmente in base alle risorse disponibili. L'eventuale finanziamento deve comunque essere subordinato ad esplicito assenso del soggetto stesso, sotto forma di dichiarazione. La quota mancante potrà essere coperta attraverso ulteriori assegnazioni qualora si rendano disponibili risorse aggiuntive nel periodo di validità della graduatoria.

L'assegnazione anche parziale del sostegno è comunque subordinata alla realizzazione completa dell'investimento previsto, fatta salva la possibilità per il richiedente di ridurre gli investimenti previsti, nel rispetto di tutte le condizioni di accesso e delle priorità.

Il mancato assenso al parziale finanziamento da parte del soggetto richiedente non è considerato rinuncia al finanziamento per cui la domanda mantiene il diritto al finanziamento totale, in caso di disponibilità di nuove risorse.

Per le domande che risultano non ricevibili, l'atto che approva la graduatoria deve indicare la relativa motivazione.

L'individuazione delle domande potenzialmente finanziabili non costituisce diritto al finanziamento in capo al soggetto richiedente.

Il Decreto di ARTEA di approvazione della graduatoria e la graduatoria allegata saranno pubblicati sul BURT e ne sarà data evidenza sul sito www.artea.toscana.it.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dell'approvazione della Graduatoria non è effettuata con modalità di comunicazione personale. La pubblicazione sul sito ARTEA e la successiva pubblicazione sul BURT costituiscono la notifica personale.

5.3 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate

Qualora sulle domande appartenenti ad una graduatoria di soggetti potenzialmente finanziabili si verificano economie e/o si rendano disponibili eventuali maggiori risorse finanziarie derivanti da fondi aggiuntivi, l'utilizzo delle economie e delle maggiori risorse finanziarie è subordinato a specifico atto della Giunta Regionale.

Artea procederà all'adozione di ulteriori provvedimenti che determinano lo scorrimento della graduatoria e l'individuazione di ulteriori domande di aiuto potenzialmente finanziabili.

Tale scorrimento, subordinato a specifico atto della Giunta Regionale, è fatto sulla base delle economie e/o delle maggiori risorse finanziarie che si rendono disponibili fino all'emanazione di un nuovo corrispondente bando.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dello scorrimento della graduatoria sarà effettuata con comunicazione personale da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria.

5.4 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

Le domande saranno istruite dall'Ufficio competente per l'istruttoria sul territorio (U.C.I) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Le fasi e le tempistiche del procedimento istruttorio relative al presente bando sono definite al paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" delle Disposizioni Comuni.

5.5 Istruttoria di ammissibilità

L'istruttoria delle domande di aiuto è finalizzata ad accertare l'ammissibilità della stessa e viene fatta nei modi e nei termini descritti nel paragrafo "Procedure per l'istruttoria delle domande di aiuto" delle Disposizioni Comuni.

5.6 Correzione degli errori palesi

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA, degli uffici competenti dell'istruttoria o del richiedente.

Sono esclusi gli errori/omissioni commessi nella dichiarazione/documento inerente i criteri di selezione, che non sono sanabili.

Gli uffici competenti valutano se ammettere o meno la correzione richiesta.

In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento nel caso in cui l'Ufficio competente per l'istruttoria riscontri errori palesi, quest'ultimo può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

I termini e le modalità per la richiesta di correzione degli errori palesi e della relativa istruttoria sono definiti nel paragrafo "Correzione di errori palesi" delle Disposizioni Comuni.

6. Realizzazione e modifica dei progetti

6.1 Contratto per l'assegnazione dei contributi

A seguito dell'esito positivo dell'istruttoria delle domande di aiuto, l'Ufficio competente per l'istruttoria provvede a predisporre il Contratto per l'assegnazione dei contributi per le domande risultate finanziabili. Il Contratto deve contenere almeno i seguenti elementi:

- intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;
- descrizione e importo degli investimenti ammessi;
- importo del contributo assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FEASR;
- importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" (se pertinente);
- importo erogabile a titolo di anticipo (se richiesto) o le modalità e i tempi per la eventuale presentazione della domanda di anticipo;
- l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;

- ove opportuno, i termini e la cadenza per la presentazione del monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variante con autorizzazione all'Ufficio Competente per l'Istruttoria, nel caso di accettazione della richiesta, a modificare unilateralmente il contratto;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga, con autorizzazione all'Ufficio Competente per l'Istruttoria, nel caso di accettazione della richiesta, a modificare unilateralmente il contratto;
- i termini e le modalità per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
- il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
- altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal beneficiario;
- gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l'esecuzione dei lavori e successivamente al saldo dei contributi;
- ove pertinente, una liberatoria rispetto a danni causati nella esecuzione delle operazioni da ogni responsabilità dell'amministrazione della RT;
- le riduzioni o la revoca dell'aiuto, secondo quanto disposto dal bando, dalle Disposizioni comuni, dalla DGR n.1502 del 27/12/2017 e ss.mm.ii. e dal Decreto del Direttore n. 134 del 28 novembre 2018, da applicarsi in caso di violazioni degli obblighi da parte del beneficiario;
- modalità inerenti il trattamento dei dati personale ai sensi dell'art. 113 *"Informazione dei beneficiari"* del Reg. (UE) n. 1306/2013, *"Gli Stati membri informano i beneficiari del fatto che i dati che li riguardano saranno pubblicati in conformità dell'articolo 111 e che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione. In conformità delle prescrizioni della direttiva 95/46/CE, in ordine ai dati personali gli Stati membri informano i beneficiari dei diritti loro conferiti dalle norme sulla protezione dei dati personali e delle procedure applicabili per esercitarli"*;
- la clausola che, in caso di modifica delle disposizioni attuative regionali, per le fasi successive all'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi, valgono le nuove disposizioni se più favorevoli al beneficiario. In tal caso il contratto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

La sottoscrizione del contratto per l'assegnazione dei contributi avviene nei modi e nei termini indicati al paragrafo *"Procedure inerenti il contratto per l'assegnazione dei contributi"* delle Disposizioni Comuni.

6.2 Impegni del beneficiario

Con la sottoscrizione della domanda di aiuto di cui al precedente paragrafo *"Modalità e termini di presentazione della domanda"* il richiedente si impegna a:

- 1) produrre, al momento della presentazione della domanda di pagamento, titoli che prevedono il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti almeno per almeno 5 anni, fatto salvo quanto previsto per gli Enti pubblici e il rispetto dei pertinenti impegni di cui al paragrafo *"Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione"* delle Disposizioni Comuni;
- 2) mantenere, in caso di variazione della composizione dell'UTE/UPS dalla presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo e fino alla conclusione degli impegni di cui al paragrafo *"Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione"* delle Disposizioni Comuni, la coerenza dal punto di vista dell'indirizzo produttivo e dimensionale con l'investimento ammesso a finanziamento e a rispettare le condizioni di ammissibilità, i tassi di contribuzione e i criteri di selezione nei modi e nei termini di cui al paragrafo *"Possesso di UTE/UPS"* delle Disposizioni comuni;

- 3) rispettare per tutta la durata del periodo di vincolo ex post le disposizioni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni Comuni;
- 4) garantire il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi, o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni descritte nel paragrafo "*Possesso di UTE/UPS*" delle Disposizioni Comuni;
- 5) nel caso di ammissione a contributo della domanda di aiuto, a non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffe incentivanti, detrazioni fiscali, credito d'imposta, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il presente bando;
- 6) nel caso di interventi che non sono soggetti al rilascio del permesso a costruire, acquisire i permessi/autorizzazioni, inclusi gli studi di incidenza ove previsti, necessari per la realizzazione degli interventi precedentemente all'inizio dei lavori ed a comunicarne gli estremi nella domanda di pagamento a titolo di saldo;
- 7) presentare apposita fideiussione a favore di ARTEA nel caso di richiesta di anticipo o SAL. Se il beneficiario è un Ente pubblico, in sostituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, deve essere presentato un atto di un organo dell'Ente richiedente con il quale lo stesso si impegna alla restituzione totale o parziale delle somme richieste a titolo di anticipo o SAL, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti, oppure vengano realizzati parzialmente;
- 8) richiedere l'autorizzazione all'esecuzione di varianti e a realizzarle nei tempi e nei modi previsti nelle Disposizioni Comuni;
- 9) comunicare, nei tempi stabiliti nelle Disposizioni Comuni gli eventuali adattamenti tecnici;
- 10) comunicare, nei tempi stabiliti nelle Disposizioni Comuni gli eventuali cambi di titolarità dell'azienda o dei beni oggetto di contributo;
- 11) presentare la domanda di pagamento del saldo nei termini indicati nel contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo la concessione di proroghe;
- 12) sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
- 13) sostenere le spese utilizzando esclusivamente conti bancari o postali a sé intestati (o cointestati) e di effettuarle con le modalità previste dal paragrafo "*Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento*" delle Disposizioni Comuni, nella consapevolezza che i pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, seppure nei casi in cui si abbia la delega ad operare su di essi, non sono ammissibili;
- 14) produrre o integrare la documentazione prevista nel bando o dalle Disposizioni Comuni oppure richiesta dall'Ufficio competente per l'istruttoria nelle varie fasi del procedimento;
- 15) rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al paragrafo "*Disposizioni in materia di informazione e pubblicità*" delle Disposizioni Comuni;
- 16) aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto e/o di pagamento (a qualsiasi titolo);
- 17) garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato, per tutto il periodo di vincolo ex post di cui al paragrafo "*Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione*" delle Disposizioni Comuni;
- 18) conservare per un periodo di almeno cinque anni dalla data di pagamento tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
- 19) permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale dei soggetti competenti;
- 20) restituire, su comunicazione del soggetto competente, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
- 21) comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni previsti;
- 22) realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda e ammesso nel contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti se autorizzate;
- 23) rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nelle Disposizioni Comuni, nel presente bando, nel Contratto per l'assegnazione dei contributi e nel Verbale di accertamento finale;

- 24) confermare i criteri di selezione per i quali il presente bando prevede la verifica in sede di istruttoria della domanda di pagamento a titolo di saldo, nella consapevolezza che la domanda viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del punteggio si posiziona entro quelle finanziabili;
- 25) a sottoscrivere il contratto nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "*Procedure inerenti il contratto per l'assegnazione dei contributi*" delle Disposizioni Comuni, nella consapevolezza che la mancata sottoscrizione comporta la revoca del provvedimento di assegnazione;
- 26) assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo;
- 27) nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico, garantire le condizioni di cantierabilità previste nel precedente paragrafo "*Cantierabilità degli investimenti*";
- 28) nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico, garantire il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, anche di settore, come specificato al paragrafo "*Operazioni realizzate da Enti pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici*" delle Disposizioni Comuni.

6.3 Modifiche dei progetti

Le modifiche ai progetti che avvengono prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel paragrafo "*Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici*" delle Disposizioni Comuni.

Le modifiche che avvengono successivamente all'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel successivo paragrafo "*Disposizioni finali*".

6.4 Modifica del richiedente/beneficiario

La modifica del richiedente/beneficiario che avvengono prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi è disciplinata nel paragrafo "*Cambio di titolarità dell'azienda*" delle Disposizioni Comuni.

Le modifiche che avvengono successivamente all'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel successivo paragrafo "*Disposizioni finali*".

7. Erogazione e rendicontazione

7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

La rendicontazione delle spese deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Contratto per l'assegnazione dei contributi e nel paragrafo "*Spese ammissibili/non ammissibili*" delle Disposizioni comuni.

7.2 Modalità di erogazione dell'aiuto

L'erogazione dell'aiuto concesso avviene a seguito della presentazione della domanda di pagamento tramite il sistema ARTEA.

Le modalità e i termini relativi alla presentazione della domanda di pagamento sono disciplinati nel contratto per l'assegnazione dei contributi e nel paragrafo "*Domanda di pagamento a saldo*" delle Disposizioni comuni.

7.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria

L'anticipo può essere richiesto in un'unica soluzione, fino al raggiungimento della percentuale massima del 50% del contributo ammesso a finanziamento attraverso apposita richiesta sul sistema informativo di ARTEA.

L'anticipo è erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo, a seguito della presentazione dei seguenti documenti:

- dichiarazione a firma del richiedente e del direttore lavori (ove previsto) dalla quale risulti che i lavori/acquisti sono iniziati e la data di inizio degli stessi;
- atto di un organo dell'Ente richiedente con il quale lo stesso si impegna alla restituzione totale o parziale delle somme richieste a titolo di anticipo, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti, oppure vengano realizzati parzialmente.

Se al momento del saldo risulti che l'anticipo corrisposto sia stato superiore al 50% del contributo finale riconosciuto al pagamento (al netto di eventuali sanzioni), occorre recuperare dal pagamento finale gli interessi legali maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato.

8. Verifiche, controlli e revoche

8.1 Verifica finale dei progetti

Le verifiche finali dei progetti effettuate a seguito della presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo sono disciplinate nel paragrafo "Istruttoria della domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni.

8.2 Rinuncia

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare al contributo concessogli, deve comunicarlo all'Ufficio competente per l'istruttoria nei modi e nei termini previsti al paragrafo "Richieste e comunicazioni collegate al procedimento" delle Disposizioni Comuni.

8.3 Controlli e ispezioni

Le domande sono soggette a controlli in loco ed ex post ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, artt. 49 e seguenti.

8.4 Sanzioni

Nel caso in cui un richiedente/beneficiario non dovesse rispettare i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno previsti dal presente atto e dai documenti ad esso collegati, in ottemperanza di quanto stabilito dall'art. 63 del Reg. UE 809/2014 e dall'art. 63, paragrafo 1, del Reg. UE n. 1306/2013, l'aiuto non è pagato o è revocato in toto o in parte, così come stabilito dalla DGR n.1502 del 27-12-2017 e dal Decreto del Direttore n. 134 del 28 novembre 2018 ai quali si rimanda.

9. Disposizioni finali

9.1 Trattamento dati personali

Il richiedente deve consentire, ai sensi della normativa nazionale e del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento medesimo, il trattamento e la tutela dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 viene data informazione che i dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. A tal fine viene fatto presente quanto segue:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).

2. Finalità e modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le seguenti finalità:

- partecipazione a questo bando e pubblicazione della graduatoria sul BURT;
- erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi ed effettuazione dei controlli.

Per tali fini potranno essere trattati anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2016/679 e dati relativi a condanne penali e reati "dati giudiziari" come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 2016/679.

I dati, trattati con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici, saranno conservati per tutto il tempo necessario per la durata di ogni fase del procedimento presso le strutture interessate. Saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento.

3. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per gli adempimenti necessari per l'istruzione della domanda e l'eventuale concessione dei benefici richiesti. Il rifiuto del conferimento dei dati determinerà l'impossibilità parziale o totale di istruire la domanda, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio.

4. I dati personali sono comunicati, per le finalità sopra indicate e per gli aspetti di rispettiva competenza ad ARTEA, ad AGEA, alla Ragioneria dello Stato, al MIPAAF e alla Unione Europea.

5. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter della domanda per i quali è stata disposta la pubblicazione sul B.U.R.T. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana.

6. Il partecipante al bando ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).

7. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

9.2 Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del procedimento è:

- a) per la formazione della graduatoria automatica: il Dirigente del Settore di ARTEA che approva la graduatoria;
- b) per l'attività istruttoria delle domande: il Dirigente o un suo delegato dell' Ufficio competente dell'istruttoria sul territorio (UCI) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Per informazione si consulti le pagine web relative al bando della sottomisura in oggetto tramite il sito <http://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-aperti>.

9.3 Disposizioni finali

Si precisa che, come indicato anche nei paragrafi precedenti, la verifica di tutti gli elementi concorsuali necessari per la stipula del Contratto per l'assegnazione dei contributi è effettuata in base a quanto indicato nelle Disposizioni comuni approvate con Decreto di ARTEA n. 155 del 6 Dicembre 2019.

Per le fasi successive all'emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi, si rimanda a quanto stabilito nelle Disposizioni Comuni vigente al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario. In tal caso, il Contratto si intende automaticamente aggiornato con le nuove disposizioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, fermo restando quanto sopra riportato, si rinvia alle Disposizioni Comuni per quanto segue:

1. Cambio di titolarità dell'azienda;
2. Anticipo
3. Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici;
4. Proroga dei termini;
5. Stato di avanzamento dei lavori;

6. Domanda di pagamento a saldo;
7. Comunicazioni relative a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali;
8. Richieste e comunicazioni collegate al procedimento;
9. Monitoraggio;
10. Tempistica e fasi del procedimento;
11. Spese ammissibili/non ammissibili
12. Possesso di UTE/UPS.

ALLEGATO A

Specifiche tecniche

Tutti gli elementi di seguito indicati devono essere verificati, in ammissibilità, in base alla documentazione tecnica relativa gli impianti che si intende realizzare e, al pagamento, in base alle specifiche tecniche degli impianti realizzati e delle attrezzature oggetto di finanziamento.

Dimensionamento e rendimento degli impianti termici

Tutti gli impianti finanziati con il presente bando dovranno essere dimensionati sulla base del fabbisogno termico (riscaldamento e ACS) degli edifici a cui è destinata l'energia prodotta, in conformità alle leggi vigenti. Si richiede, tuttavia, per tutti gli edifici esistenti, anche un'analisi dei consumi termici ante-operam, basata sul consumo di energia primaria, prendendo in considerazione almeno gli ultimi 4 anni, al fine di dimensionare correttamente i generatori, evitare il sovradimensionamento della potenza dell'impianto e scegliere correttamente l'eventuale frazionamento della potenza termica. Eventuali incrementi di potenza dovranno essere giustificati e argomentati da un punto di vista tecnico-energetico ed economico, e comunque non possono essere superiori al 20% della potenza calcolata sui consumi calcolati.

Nel computo delle esigenze termiche dovrà sempre essere considerato un piano temporale di utilizzo in base alle presunte esigenze termiche presso le utenze esprimibile in giorni ed ore.

Il rendimento minimo dell'impianto finanziato deve essere così dimostrato:

- per le caldaie fino a 500 kW il rendimento minimo è attestato da una dichiarazione del produttore del generatore con riferimento alla UNI-EN 303-5:2012 per il rapporto di prova di omologazione;
- per le caldaie sopra ai 500 kW il rendimento minimo è attestato da una dichiarazione del produttore del generatore nella quale deve essere indicato il tipo di combustibile utilizzato.

Deposito del cippato dell'impianto termico

Nella progettazione del deposito dell'impianto dovrà essere sempre garantita un'agevole accessibilità ai mezzi di conferimento del cippato, inoltre l'apertura o le aperture di scarico del cippato nel deposito dovranno consentire di riempirlo quanto più possibile.

Il volume netto del deposito del cippato deve essere dimensionato in modo che, dopo 15 giorni di funzionamento, nei mesi invernali, si formi nel deposito un volume vuoto tale da poter essere riempito con un nuovo carico di cippato, ovvero superiore al volume del cassone del mezzo di conferimento del cippato. Il calcolo deve essere fatto sulla base del volume del mezzo di trasporto con cui si prevede sarà conferito il cippato, che in ogni caso non deve essere inferiore a 30 m³. Il dimensionamento del deposito, in base a questa prescrizione, deve essere riportato nella relazione tecnica di progetto.

In deroga⁴ a quanto sopra detto, in casi debitamente motivati e comprovati dal punto di vista tecnico/progettuale, attestati dal progettista dell'impianto, e per impianti di potenza nominale non superiore a 150 kW, il deposito del cippato può avere un volume non inferiore a 15 m³.

Tutti gli impianti realizzati dovranno rispettare quanto previsto nella parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. relativamente ai requisiti tecnici e costruttivi, ai valori limite di emissione ed alle caratteristiche delle biomasse combustibili consentite dal presente bando. Inoltre, gli impianti dovranno essere alimentati con biocombustibile di qualità pari o superiore a quella specificata nel rapporto di omologazione del generatore, ai sensi della UNI EN 3030-5: 2012, o nel rapporto di prova eseguito in situ.

Requisiti tecnici dei generatori di calore a biomasse

Le caldaie devono obbligatoriamente possedere i seguenti requisiti tecnici:

⁴ Capoverso aggiunto con D.D. 12913/2018

1. Le caldaie fino a 500 kW di potenza nominale devono possedere la certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 303-5:2012 e l'appartenenza del generatore alla classe di prestazione 5 (caldaie fino a 500 kW);
2. Le caldaie devono possedere dispositivi di regolazione sia della potenza sia della combustione;
3. Le caldaie devono possedere a bordo tutti i dispositivi di sicurezza antincendio che, in funzione del tipo di impianto (sistemi di estrazione e caricamento del biocombustibile) e della capacità del deposito, garantiscano la piena sicurezza dell'impianto, in conformità alle leggi vigenti;
4. Le caldaie a caricamento automatico (cippato) devono possedere sistemi di accensione automatica e sistemi di estrazione automatica delle ceneri;
5. È obbligatoria l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;
6. Alimentazione automatica tramite coclea o spintori;
7. Griglia di combustione mobile in materiale resistente al calore;
8. Sonda lambda per il controllo della regolazione dell'aria.

Sistemi di accumulo termico degli impianti a biomasse

È obbligatoria l'installazione di sistemi di accumulo termico, secondo le seguenti prescrizioni:

1. per le caldaie con alimentazione manuale del combustibile, in accordo con quanto previsto dalla norma EN 303-5:2012;
2. per le caldaie fino a 500 kW, con alimentazione automatica del biocombustibile, prevedendo un volume di accumulo non inferiore a $20 \text{ dm}^3/\text{kWt}$;
3. per le caldaie di potenza nominale superiore a 500 kW, con alimentazione automatica del biocombustibile, prevedendo comunque un volume di accumulo tale da garantire un'adeguata funzione di compensazione di carico, con l'obiettivo di minimizzare i cicli di accensione e spegnimento, secondo quanto indicato dal progettista. Nel caso in cui non sia tecnicamente fattibile, tali fattori limitativi dovranno essere opportunamente evidenziati nella relazione tecnica di progetto.

Reti di teleriscaldamento

Le reti devono essere progettate cercando, da un lato, di contenerne la lunghezza e, dall'altro, ricercando un'elevata densità di utenze collegate. Il dimensionamento della rete deve assicurare il fabbisogno richiesto dalle utenze, evitando il sovradimensionamento che causa elevate perdite di rete e sconvenienza economica. Nel caso di reti con più di 10 utenze, deve essere considerato anche il fattore di contemporaneità d'utilizzo che, in funzione del tipo di utenze, varia da 1 a 0,6 (fattore di riduzione della potenza nominale). Per il corretto dimensionamento della rete è essenziale il rilievo dettagliato del fabbisogno di riscaldamento e ACS delle utenze, incluse le perdite.

Al fine di minimizzare le perdite di rete la differenza di temperatura fra mandata e ritorno (salto termico) deve essere almeno di $30 \text{ }^\circ\text{C}$, questo vale in particolare per i circuiti ad alta temperatura.

Le reti devono essere progettate in modo da garantire perdite di rete inferiori al 20% (riferite al calore ceduto).

Requisiti della rete:

- densità termica di rete: quantità di calore annua ceduta per ml di rete **> 900 kWh/(ml*a)**
- lunghezza della rete (in m)/potenza nominale P_n (in kW) **< 2**
- Salto termico tra mandata e ritorno **$\Delta T > 30 \text{ K}$** (per circuiti ad alta temperatura)

Specifiche tecniche per la produzione di energia frigorifera

Gli impianti di produzione di energia termica possono essere abbinati anche a macchine per la produzione di energia frigorifera (es. assorbitori). Il coefficiente di prestazione (COP) della macchina frigorifera deve essere almeno pari a 0,7. La potenza della macchina deve essere quindi inferiore o uguale al 70% della potenza termica nominale della caldaia a biomasse.

Tutti gli impianti realizzati dovranno rispettare quanto previsto nella parte quinta del D.Lgs. 152/06 e smi relativamente ai requisiti tecnici e costruttivi, ai valori limite di emissione.